

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 85/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 86/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 87/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	5
Regolamento (CEE) n. 88/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86 .....	9
* <b>Regolamento (CEE) n. 89/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero .....</b>	<b>10</b>
* <b>Regolamento (CEE) n. 90/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda la fissazione del coefficiente correttore da applicare in sede di calcolo degli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli .....</b>	<b>12</b>
* <b>Regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole .....</b>	<b>13</b>
Regolamento (CEE) n. 92/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso .....	14
Regolamento (CEE) n. 93/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	16

Regolamento (CEE) n. 94/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	18
Regolamento (CEE) n. 95/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	20
Regolamento (CEE) n. 96/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	24
Regolamento (CEE) n. 97/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (escluse le isole Canarie)	27
Regolamento (CEE) n. 98/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro	28
Regolamento (CEE) n. 99/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
Regolamento (CEE) n. 100/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30
Regolamento (CEE) n. 101/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	33
<b>* Regolamento (CEE) n. 102/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che proroga, per taluni prodotti agricoli, il regolamento (CEE) n. 67/87 recante sospensione della fissazione degli importi compensativi monetari</b>	<b>35</b>
<b>* Parere della Commissione</b>	<b>36</b>
Regolamento (CEE) n. 103/87 della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	37

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

87/17/CEE:

<b>* Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1986, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30937 — Pronuptia)</b>	<b>39</b>
---	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 85/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 gennaio 1987**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	3,65	200,12
10.01 B II	Frumento duro	37,10	248,71 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	33,36	172,04 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	31,61	185,08
10.04	Avena	90,74	154,06
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	179,28 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	18,80	18,80
10.07 B	Miglio	31,61	125,94 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	17,35	181,06 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	31,61	53,15 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	19,73	294,78
11.01 B	Farine di segala	61,32	255,47
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	71,00	399,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	19,53	316,59

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 86/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 gennaio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,04	4,04	4,04
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	97,05	97,05	97,05
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,19	7,19	7,19	7,19
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,37	5,37	5,37	5,37
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,26	6,26	6,26	6,26

**REGOLAMENTO (CEE) N. 87/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3315/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3315/86 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzore e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 65.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	33,03
04.01 A I b)	0120	30,62
04.01 A II a) 1	0130	30,62
04.01 A II a) 2	0140	37,43
04.01 A II b) 1	0150	29,41
04.01 A II b) 2	0160	36,22
04.01 B I	0200	74,39
04.01 B II	0300	157,36
04.01 B III	0400	243,19
04.02 A I	0500	31,47
04.02 A II a) 1	0620	162,32
04.02 A II a) 2	0720	216,13
04.02 A II a) 3	0820	218,55
04.02 A II a) 4	0920	260,10
04.02 A II b) 1	1020	155,07
04.02 A II b) 2	1120	208,88
04.02 A II b) 3	1220	211,30
04.02 A II b) 4	1320	252,85
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	157,36
04.02 A III b) 2	1720	243,19
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5507 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 2,0888 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,5285 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5507 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 2,0888 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,5285 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5736 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,4319 (*)
04.03 A	3110	286,11
04.03 B	3210	349,05
04.04 A	3300	225,73 (*)
04.04 B	3900	372,46 (*)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	171,16 (*)
04.04 D I b)	4510	189,33 (*)
04.04 D II	4610	286,05
04.04 E I a)	4710	372,46
04.04 E I b) 1	4800	249,57 (*)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 <sup>(11)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	372,46
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 <sup>(12)</sup>
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	118,72
23.07 B I a) 4	5800	154,39
23.07 B I b) 3	5900	144,70
23.07 B I c) 3	6000	119,47
23.07 B II	6100	154,39

- (<sup>1</sup>) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossigeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 7,25 ECU,
  - 25,55 ECU.
- (<sup>5</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 25,55 ECU.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
  - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (<sup>7</sup>) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (<sup>8</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>9</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (<sup>10</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
  - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>11</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
  - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
  - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>12</sup>) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (<sup>13</sup>) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 88/87 DELLA COMMISSIONE**

del 14 gennaio 1987

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 44,502 ECU per 100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 89/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 gennaio 1987**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3666/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio è stata sospesa per quanto riguarda lo zucchero preferenziale, per un periodo di prova comprendente le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985; che l'applicazione di tale sistema allo zucchero preferenziale è stata interrotta definitivamente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1985/1986;

considerando che in taluni casi un fabbricante di zucchero o un raffinatore può trovarsi ad immagazzinare in uno stesso magazzino uno zucchero avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio con uno zucchero che non ne ha diritto senza possibilità di distinguerli; che pertanto, al fine di potere applicare il rimborso allo zucchero in causa, è necessario applicare la regola proporzionale della loro parte rispettiva nella giacenza iniziale; che tuttavia, allorché nella giacenza iniziale il quantitativo di zucchero avente diritto al rimborso è relativamente modesta, è appropriato non applicare detta regola;

considerando che occorre prevedere che tale regola proporzionale continui ad applicarsi nel caso di uno zucchero, al quale questa regola è già stata applicata, e che venga acquistato da un altro avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio; che pertanto occorre adeguare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 645/85<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2, lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

« — di cui una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista per la rivendita tal quale, per ogni campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10 000 t di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ».

2. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 13, paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

« c) la ripartizione tra i diversi magazzini nei quali il suo zucchero e i suoi sciroppi sono immagazzinati ».

4. All'articolo 14, paragrafo 2, il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando un fabbricante od un raffinatore immagazzina contemporaneamente nello stesso magazzino sia zucchero ammesso a beneficiare del rimborso che zucchero che non ne ha diritto, senza possibilità di distinguerli, ogni uscita di tali zuccheri si considera costituita in proporzione alla loro parte rispettiva nella giacenza iniziale. Tuttavia, allorché il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare di detto rimborso, è inferiore a 150 t, la regola proporzionale non si applica per il mese di magazzinaggio in causa. In tale caso lo zucchero ammesso a beneficiare del rimborso si considera come il primo uscito dal magazzino.

Per l'applicazione del comma precedente, tutti i quantitativi di zucchero ammesso o non ammesso a beneficiare del rimborso, che entrano nel suddetto magazzino in un dato mese, vanno aggiunti al quantitativo iniziale dello zucchero interessato in giacenza all'inizio dello stesso nello stesso magazzino. La relazione fra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati nel magazzino nel corso del mese considerato, si applica a tutte le uscite dal magazzino nel corso dello stesso mese ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 14. 3. 1985, pag. 18.

5. È inserito il seguente articolo 14 ter:

*« Articolo 14 ter*

In caso di acquisto di zucchero cui sia già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte di un avente diritto al rimborso delle spese di magazzino, resta applicabile allo zucchero acquistato la relazione fra il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso e il quantitativo di zucchero

non ammesso a beneficiare del rimborso, risultante dall'applicazione del suddetto paragrafo 2 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 90/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda la fissazione del coefficiente correttore da applicare in sede di calcolo degli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede, per il calcolo degli importi compensativi monetari, l'applicazione di un coefficiente correttore; che il regolamento (CEE) n. 2502/86 della Commissione ha fissato detto coefficiente a 1,097805; che, a norma del suddetto articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, ad ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo tale coefficiente deve essere modificato sulla base della rivalutazione del tasso centrale della moneta — fra quelle mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % — che registra la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU;

considerando che, con effetto dal 12 gennaio 1987, ha avuto luogo un riallineamento dei tassi centrali nel quadro del sistema monetario europeo;

considerando che la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU è del 2,54 %; che il coefficiente correttore deve essere pertanto modificato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1677/85 è modificato in 1,125696.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 91/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando che i tassi centrali delle varie monete appartenenti al sistema monetario europeo sono stati modificati con effetto dal 12 gennaio 1987; che occorre modificare corrispondentemente anche il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che tale modifica deve essere applicabile dal 15 gennaio 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è fissato a 1,125696.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 92/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3/87<sup>(5)</sup>, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che, in seguito all'adeguamento dei tassi centrali entrato in vigore il 12 gennaio 1987, è necessario ricalcolare i tassi di conversione specifici tenendo conto

del nuovo coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e fissato dal regolamento (CEE) n. 90/87<sup>(7)</sup>, che, per le monete che non si sono mantenute fra loro, all'interno di un divario istantaneo massimo del 2,25 %, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3153/85, occorre calcolare i tassi di conversione specifici in base al corso in vigore nel periodo di riferimento compreso tra il 12 e il 13 gennaio 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.<sup>(7)</sup> Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**  
(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,7950	FB
=	8,83910	Dkr
=	2,31728	DM
=	7,77184	FF
=	0,864997	£ Irl
=	2,61097	Fl
=	0,825751	£ UK
=	1 645,69	Lit
=	167,776	Dra
=	159,355	Pta

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 93/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 59/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi <sup>(3)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	322,48	157,64
	2. a grani lunghi	—	357,07	174,93
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	403,10	197,95
	2. a grani lunghi	—	446,34	219,57
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	525,73	250,94
	2. a grani lunghi	12,97	644,89	310,56
	b) Riso lavorato :			
	1. a grani tondi	13,90	559,91	267,60
	2. a grani lunghi	72,16	691,33	333,31
	III. Rotture	80,06	218,40	106,20

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 94/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 60/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 33.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 95/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 gennaio 1987**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3776/86 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 50/87 <sup>(8)</sup>;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati

fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio <sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali è quello compreso tra il 12 e il 13 gennaio 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(11)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 <sup>(12)</sup> e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio <sup>(13)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 34.

<sup>(8)</sup> GU n. L 7 del 9. 1. 1987, pag. 15.

<sup>(9)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

<sup>(11)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(13)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,286	34,382	34,710	34,953	34,785	34,617
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	80,77	81,03	81,83	82,53	82,14	82,05
— Paesi Bassi (Fl)	91,26	91,55	92,44	93,22	92,78	92,65
— UEBL (FB/Flux)	1 500,32	1 504,63	1 519,93	1 530,59	1 522,63	1 510,01
— Francia (FF)	226,91	227,41	229,43	230,59	229,32	228,71
— Danimarca (Dkr)	282,23	283,03	285,82	277,89	276,45	274,67
— Irlanda (£ Irl)	24,991	24,043	24,288	24,307	24,164	23,930
— Regno Unito (£)	18,039	18,032	18,209	18,319	18,185	18,930
— Italia (Lit)	50 108	50 236	50 610	50 097	50 831	50 322
— Grecia (Dra)	3 117,29	3 087,49	3 090,94	3 092,79	3 064,64	3 071,97
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	3 079,60	3 090,47	3 136,97	3 141,18	3 115,05	3 083,97
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	3 922,31	3 924,17	3 937,84	3 958,66	3 929,37	3 855,54

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
— altri Stati membri	35,536	35,632	35,960	36,203	36,035	35,867
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	81,76	82,01	82,82	83,51	83,12	83,04
— Paesi Bassi (Fl)	92,63	92,91	93,81	94,58	93,15	93,02
— UEBL (FB/Flux)	1 558,91	1 563,23	1 578,52	1 589,19	1 561,23	1 568,60
— Francia (FF)	235,79	236,29	238,31	239,47	238,20	237,59
— Danimarca (Dkr)	292,91	293,71	296,51	288,57	287,13	285,35
— Irlanda (£ Irl)	24,970	24,022	24,266	24,286	24,143	24,908
— Regno Unito (£)	18,823	18,816	18,993	19,103	18,969	18,714
— Italia (Lit)	51 032	52 160	51 534	52 022	51 756	51 247
— Grecia (Dra)	3 263,14	3 233,34	3 236,79	3 238,64	3 210,49	3 217,82
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19
— in un altro Stato membro (Pta)	3 261,85	3 272,72	3 319,22	3 323,43	3 297,30	3 266,22
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77
— in un altro Stato membro (Esc)	4 112,08	4 113,94	4 127,61	4 148,43	4 119,14	4 045,31

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	40,173	40,764	41,355	41,355	41,355
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (¹):					
— Rf di Germania (DM)	87,02	88,42	89,85	89,96	89,96
— Paesi Bassi (Fl)	99,31	90,90	92,49	92,61	92,61
— UEBL (FB/Flux)	1 674,86	1 602,56	1 630,26	1 629,56	1 629,56
— Francia (FF)	247,36	241,56	245,48	244,97	244,97
— Danimarca (Dkr)	312,38	317,43	312,48	312,48	312,48
— Irlanda (£ Irl)	28,424	28,887	28,346	28,168	28,168
— Regno Unito (£)	20,222	20,592	20,963	20,963	20,963
— Italia (Lit)	60 032	60 939	61 706	61 851	61 851
— Grecia (Dra)	3 562,97	3 605,73	3 643,66	3 627,84	3 627,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 081,74	3 067,90	3 554,07	3 520,66	3 520,66
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	5 408,52	5 495,22	5 548,55	5 536,11	5 536,11
— in un altro Stato membro (Esc)	5 200,57	5 284,45	5 336,05	5 324,01	5 324,01
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	2 836,74	2 922,90	2 009,07	2 975,66	2 975,66
— in Portogallo (Esc)	5 172,77	5 256,65	5 308,25	5 296,22	5 296,22

(¹) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,033538.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,060500	2,054700	2,049460	2,044470	2,044470	2,029920
Fl	2,337650	2,333750	2,329520	2,325190	2,325190	2,314210
FB/Flux	42,895000	42,980300	42,970100	42,953000	42,953000	42,952800
FF	6,873280	6,878390	6,892110	6,906860	6,906860	6,931610
Dkr	7,846410	7,867740	7,879270	7,891680	7,891680	7,939980
£ Irl	0,770743	0,774624	0,777406	0,780372	0,780372	0,787844
£	0,736598	0,738475	0,740528	0,742405	0,742405	0,749294
Lit	1 472,50	1 477,11	1 480,47	1 483,76	1 483,76	1 495,35
Dra	149,09200	151,35700	153,60700	155,55300	155,55300	161,54500
Esc	158,48900	159,97500	160,90200	161,80000	161,80000	164,61700
Pta	142,21600	143,12100	143,68900	144,31300	144,31300	146,04800

**REGOLAMENTO (CEE) N. 96/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 22 dicembre 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 22 dicembre 1986, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 22 dicembre 1986, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 22 dicembre 1986, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 22 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

*ALLEGATO I*

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia 22 dicembre 1986**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	3,217 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 22 dicembre 1986**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 <sup>(1)</sup>	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 <sup>(1)</sup>
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	1,512	0,756	0,151
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	3,217	1,609	0,322
	2. Busto o mezzo busto	2,252		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	3,539		
	4. Coscia intera o mezza coscia	4,182		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	4,182		
	bb) Pezzi disossati	5,855		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	2,413		
	2. Busto o mezzo busto	1,689		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	2,654		
	4. Coscia intera o mezza coscia	3,137		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	3,137		
	bb) Pezzi disossati	4,392		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	4,182		
	2. disossate	5,855		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	4,182		
	— disossate	5,855		

<sup>(1)</sup> L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 97/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 7/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 64/87<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (escluse le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(6)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato conse-

cutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(7)</sup>, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 7/87 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 45.<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 98/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 38/87 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 38/87 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 99/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 gennaio 1987**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 76/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.

<sup>(4)</sup> GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 28.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,09 43,89 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 100/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4071/86 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 66/87 <sup>(7)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio <sup>(8)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio <sup>(9)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione <sup>(10)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 4071/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 19.<sup>(7)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 47.<sup>(8)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(10)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	30,31		
07.06 A II	33,33		
11.01 C (2)	60,60		
11.01 D (2)	171,41	282,81	276,77
11.01 E I (2)		328,26	322,22
11.01 E II (2)		185,61	182,59
11.01 F (2)	88,65	235,79	232,77
11.01 G (2)	21,94		
11.02 A II (2)		317,35	311,31
11.02 A III (2)	60,60		
11.02 A IV (2)	172,41	282,81	276,77
11.02 A V a) 1 (2)		301,26	295,22
11.02 A V a) 2 (2)		328,26	322,22
11.02 A V b) (2)		185,61	182,59
11.02 A VI (2)	88,65	235,79	232,77
11.02 A VII (2)	21,94		
11.02 B I a) 1 (2)	51,52		
11.02 B I a) 2 aa)	96,73	159,86	156,84
11.02 B I a) 2 bb) (2)	168,39	279,79	276,77
11.02 B I b) 1 (2)	51,52		
11.02 B I b) 2 (2)	168,39	279,79	276,77
11.02 B II a) (2)		267,86	264,84
11.02 B II b) (2)		233,04	230,02
11.02 B II c) (2)		289,44	286,42
11.02 B II d) (2)	32,70		
11.02 C I (2)		321,63	318,61
11.02 C II (2)		279,74	276,72
11.02 C III (2)	81,82		
11.02 C IV (2)	150,01	249,04	246,02
11.02 C V (2)		289,44	286,42
11.02 C VI (2)	32,70		
11.02 D I (2)		206,13	203,11
11.02 D II (2)		179,43	176,41
11.02 D III (2)	33,94		
11.02 D IV (2)	96,73	159,86	156,84
11.02 D V (2)		185,61	182,59
11.02 D VI (2)	21,94		
11.02 E I a) 1 (2)	33,94		
11.02 E I a) 2 (2)	96,73	159,86	156,84
11.02 E I b) 1 (2)	66,66		
11.02 E I b) 2 (2)	189,78	313,56	307,52
11.02 E II a) (2)		364,47	358,43
11.02 E II b) (2)		317,35	311,31
11.02 E II c) (2)		328,26	322,22
11.02 E II d) 1 (2)	151,44	401,30	395,26
11.02 E II d) 2 (2)	39,43		
11.02 F I (2)		364,47	358,43
11.02 F II (2)		317,35	311,31
11.02 F III (2)	60,60		
11.02 F IV (2)	171,41	282,81	276,77

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V <sup>(2)</sup>		328,26	322,22
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	88,65	235,79	232,77
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	21,94		
11.02 G I		155,39	149,35
11.02 G II		140,30	134,26
11.04 C I	33,33		
11.04 C II a)		284,61	260,43 <sup>(3)</sup>
11.04 C II b)		308,76	284,58 <sup>(3)</sup>
11.07 A I a)		365,33	354,45
11.07 A I b)		275,72	264,84
11.07 A II a)	64,83		
11.07 A II b)	51,19		
11.07 B	57,86		
11.08 A I		284,61	264,06
11.08 A II	153,62	337,25	306,42
11.08 A III		414,64	394,09
11.08 A IV		284,61	264,06
11.08 A V		284,61	132,03 <sup>(3)</sup>
11.09		897,86	716,52
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>		441,14	344,42
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>		330,55	264,06
17.02 F II a)		457,54	360,82
17.02 F II b)		317,43	250,94
21.07 F II		330,55	264,06
23.02 A I a)		84,98	78,98
23.02 A I b)		175,24	169,24
23.02 A II a)		84,98	78,98
23.02 A II b)		175,24	169,24
23.03 A I		509,36	328,02

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(3)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 101/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il riso e le rotture di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3963/86<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 3963/86 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente

vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3963/86, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 66.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 102/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che proroga, per taluni prodotti agricoli, il regolamento (CEE) n. 67/87 recante  
sospensione della fissazione degli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 67/87 <sup>(5)</sup>, la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari è stata sospesa nel periodo dal 12 al 14 gennaio 1987;

considerando che, ad eccezione dei settori delle carni suine, delle uova e del pollame e delle albumine, in tutti i settori interessati si applicheranno, con decorrenza dal 15 gennaio 1987, nuovi importi compensativi monetari; che

limitatamente ai settori sopra specificati l'applicabilità dei nuovi importi decorre dal 22 gennaio 1987; che per tale motivo è necessario prorogare, per detti settori, fino a tale data il termine della sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni suine e nel settore delle uova e del pollame, il termine della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, previsto dal regolamento (CEE) n. 67/87, è prorogato fino al 21 gennaio 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 10 del 12. 1. 1987, pag. 1.

## PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che gli importi compensativi monetari saranno calcolati, per gli scambi effettuati a datare :

— dal 22 gennaio 1987 nei settori delle carni suine, delle uova e del pollame e dell'albume,

— dal 15 gennaio 1987 negli altri settori,

in base ai seguenti divari monetari, stabiliti conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

<i>Belgio/Lussemburgo</i> : tutti i prodotti	0
<i>Danimarca</i> :	
— latte, carni bovine, carni suine	— 1,5
— altri prodotti	— 2,0
<i>Rf di Germania</i> <sup>(1)</sup> :	
— vino	0
— latte	+ 2,9
— cereali	+ 2,4
— altri prodotti	+ 1,8
<i>Francia</i> :	
— latte	— 4,8
— carni bovine	— 1,5
— carni suine	— 1,5
— uova e pollame <sup>(2)</sup>	— 3,2
— vino	— 2,8
— altri prodotti	— 8,0
<i>Grecia</i> :	
— vino	— 38,8
— altri prodotti	— 42,3
<i>Irlanda</i> :	
— latte, carni bovine, carni suine	— 4,3
— altri prodotti	— 9,0
<i>Italia</i> :	
— cereali	— 5,5
— vino	— 1,0
— altri prodotti	— 4,4
<i>Paesi Bassi</i> <sup>(1)</sup> :	
— latte	+ 2,9
— cereali	+ 2,4
— altri prodotti	+ 1,8
<i>Regno Unito</i> :	
— latte	— 28,5
— carni bovine	— 22,1
— carni suine	— 24,8
— uova e pollame <sup>(3)</sup>	— 25,7
— altri prodotti	— 30,2
<i>Spagna</i> :	
— latte, carni bovine, carni suine	— 6,7
— vino	— 4,3
— altri prodotti	— 7,8
<i>Portogallo</i> :	
— zucchero	— 15,1

<sup>(1)</sup> Nel settore delle carni suine, gli importi compensativi monetari sono fissati sulla base di un prezzo uguale al 35 % del prezzo di base. Tuttavia, per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi e che mantengono tra di loro le monete all'interno di un divario istantaneo massimo di 2,25 %, gli importi compensativi monetari applicabili a datare dal 1° luglio 1986 sono uguali a quelli applicabili il 30 giugno 1986, adeguati in funzione dei prezzi validi a partire dal 1° luglio 1986, con riserva di una modifica dei tassi di conversione agricoli.

<sup>(2)</sup> Gli importi compensativi monetari per il settore delle uova e del pollame sono calcolati sulla base del divario preso in considerazione per i cereali, diminuito di 4,8 punti.

<sup>(3)</sup> Gli importi compensativi monetari per i settori delle uova e del pollame sono calcolati sulla base del divario preso in considerazione per i cereali, diminuito di 4,5 punti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 103/87 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 36/87 della Commissione<sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 36/87 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 36/87 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	44,09	
(b) altri	42,49		
II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4409	
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
a) zuccheri canditi	40,56 <sup>(1)</sup>		
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4409	
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	38,33 <sup>(1)</sup>		
d) altri zuccheri greggi	<sup>(2)</sup>		

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1986

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE  
(IV/30937 — Pronuptia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/17/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentati il 22 aprile 1983 dall'impresa francese SA Pronuptia de Paris (Francia) in ordine al contratto tipo di affiliazione commerciale che essa intende fare firmare a tutti i suoi affiliati,

visto il contenuto essenziale della notifica<sup>(2)</sup>, pubblicata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

## I. I FATTI

## A. La società Pronuptia di Parigi

(1) Pronuptia de Paris (in appresso Pronuptia) è una società per azioni con un capitale di 3 300 000 FF. Creata nel 1958, essa è specializzata nella vendita di

abiti ed articoli da sposa. Con sentenza del 9 dicembre 1985, il tribunale di commercio di Parigi ha ammesso Pronuptia alla procedura di amministrazione controllata, autorizzandone al contempo il proseguimento della gestione.

- (2) Pronuptia svolge la sua attività soprattutto in Francia e in numerosi paesi europei, ma opera anche sul mercato canadese, giapponese, libanese e statunitense.
- (3) In Francia la sua rete di distribuzione è costituita da 148 punti di vendita di cui 135 affiliati, 5 filiali e 8 succursali.
- (4) Negli altri Stati membri (Germania, Belgio, Spagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito) nei quali Pronuptia si serve dell'affiliazione commerciale per la commercializzazione dei suoi prodotti il numero dei punti di vendita affiliati supera leggermente il centinaio. Pronuptia ha inoltre filiali in Germania, in Spagna e nel Regno Unito.
- (5) Il fatturato mondiale realizzato dalla rete complessiva Pronuptia è ammontato nel 1985 a circa 250 milioni di FF.
- (6) In base alle sue stesse dichiarazioni, Pronuptia è « sul piano mondiale la più importante catena di negozi per la vendita di articoli da cerimonia... » (e) il solo gruppo costituito sul mercato francese per la distribuzione di abiti da sposa, e non esistono concorrenti effettivamente organizzati... »<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU n. C 178 del 16. 7. 1986, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Il know-how di Pronuptia, vol. 1, cap. I, 1 e II, 1 e 3.

In Francia Pronuptia detiene circa il 30 % del mercato degli abiti da sposa. Negli altri Stati membri invece, la sua posizione è piuttosto modesta.

#### B. I prodotti e il mercato rilevante <sup>(1)</sup>

- (7) Pronuptia offre nei suoi negozi non solo abiti da sposa ma anche accessori (calze, collants, guanti, calzature, borse, giarrettiere, scialli ecc.), acconciature (cappelli, veli ecc.), abiti da cerimonia per le nozze, biancheria, abiti da uomo ecc. Ogni anno Pronuptia propone ai consumatori una collezione di circa 1 000 articoli, nella quale sono rappresentati tutti i tipi di prodotti summenzionati.
- (8) I prodotti offerti da Pronuptia possono suddividersi in tre gruppi che corrispondono a tre tipi di fornitori:
- a) prodotti esclusivi creati da Pronuptia e fabbricati in subappalto, come i modelli di abiti da sposa, che sono brevettati e portano il marchio Pronuptia;
  - b) altri modelli non creati da Pronuptia, ma scelti dal suo stilista presso un fornitore o creati da quest'ultimo per Pronuptia e recanti anch'essi il marchio Pronuptia;
  - c) prodotti non creati da Pronuptia, né per suo uso esclusivo, che vengono acquistati direttamente dagli affiliati presso i fornitori di loro scelta e fatturati direttamente da questi ultimi.

I prodotti di cui alle lettere a) e b), immagazzinati e fatturati da Pronuptia, ammontano a circa due terzi delle vendite effettuate dalla rete di distribuzione.

Pronuptia vende questi prodotti allo stesso prezzo a tutti i suoi affiliati.

- (9) Nel settore in questione numerosi produttori operano sia in Francia che in altri Stati membri tra i quali, ad esempio, in Francia « Les Mariées de Christina », « Les Mariées de Marcelle » (Maggy Rouff), « Les Mariées de France », « Les Mariées de Rêve », Claude Hervé, « Les Mariées de Laura », nonché in Germania le ditte Vera Mont, Pagels e Horrn e la catena dei negozi Team Brantude International. Di solito, questi produttori non applicano nelle vendite il sistema dell'affiliazione commer-

ciale. Va inoltre menzionata la concorrenza a livello delle piccole sartorie e dei grandi creatori di moda, che presentano anch'essi modelli di abiti da sposa.

#### C. Il contratto di affiliazione commerciale « Pronuptia »

- (10) Pronuptia intende far firmare il contratto di affiliazione commerciale notificato a tutti i suoi affiliati, sia in Francia che negli altri Stati membri e nei paesi terzi.

Pronuptia desidera che la Commissione si pronunci mediante decisione sulla richiesta di esenzione.

- (11) Il contratto tipo di Pronuptia (nel presente contesto: l'affiliante) contiene le seguenti disposizioni essenziali:

- l'affiliante concede all'affiliato, per una zona geograficamente determinata, l'uso esclusivo del marchio « Pronuptia de Paris ». L'affiliato eserciterà la sua attività commerciale, che concerne principalmente gli articoli da sposa, sotto l'insegna « Pronuptia » o un'insegna derivata accettata dall'affiliante. L'affiliante accrediterà all'affiliato il 10 % del proprio fatturato realizzato mediante vendite per corrispondenza nella suddetta zona, se si tratta di prodotti di solito venduti dall'affiliato stesso (articolo 1);
- l'affiliante si impegna ad aiutare l'affiliato in particolare per quanto riguarda la ricerca, la localizzazione, la sistemazione e l'assortimento del punto di vendita, la formazione permanente del personale, la pubblicità — fornendo il relativo materiale e controllandone la conformità all'immagine di marca — le informazioni sulle novità, gli acquisti, le analisi statistiche, le idee promozionali ecc. (articolo 3);
- l'affiliato si impegna ad utilizzare il marchio e l'insegna solo in collegamento con la propria ragione sociale, seguita dalla menzione « affiliato di Pronuptia de Paris » (articolo 2);
- l'affiliato deve applicare in metodi commerciali messi a punto da Pronuptia e utilizzare il know-how e l'esperienza messi a sua disposizione (articolo 4, primo trattino);
- l'affiliato deve svolgere la sua attività commerciale unicamente nel locale accettato dall'affiliante e sistemato e decorato secondo le istruzioni di quest'ultimo (articolo 4, secondo trattino);
- l'affiliato deve ottenere il consenso dell'affiliante per la sua pubblicità locale (articolo 4, terzo trattino);

<sup>(1)</sup> Non si è tenuto conto di taluni servizi offerti da Pronuptia in relazione al matrimonio (viaggio di nozze, fotografo, servizio di rinfresco, ecc.) poiché essi vengono offerti unicamente in Francia e su richiesta dell'affiliato: di conseguenza, non sono rilevanti per il mercato in questione.

- in contropartita dei diritti e servizi ottenuti, l'affiliato deve versare un canone iniziale forfettario<sup>(1)</sup> nonché un canone pari al 4-5 % del fatturato totale delle vendite ai consumatori diretti, realizzate a partire dal locale stabilito (articolo 5);
- l'affiliato si impegna a contribuire, nella stessa misura del predetto canone, alla pubblicità ed alla promozione del marchio Pronuptia. L'impiego di questo contributo spetta all'affiliante; questi però si concerterà con l'affiliato onde ottenerne il miglior risultato (articolo 6);
- l'affiliato si impegna a versare un canone minimo annuale (articolo 7);
- l'affiliato deve ordinare gli articoli venduti unicamente all'affiliante e ai fornitori da questi indicati. L'approvvigionamento presso questi ultimi può essere escluso se l'affiliante è in grado di assicurare egli stesso un approvvigionamento esclusivo (articolo 8, primo e terzo comma). L'affiliato potrà ordinare gli articoli non legati all'oggetto essenziale del contratto al fornitore di sua scelta. L'affiliante si riserva però un controllo a posteriori su tali prodotti, come pure il diritto di vietarne la commercializzazione se li giudica lesivi dell'immagine di marca di Pronuptia (articolo 8, quarto e quinto comma);
- l'affiliato si impegna a far ordinazioni che corrispondono almeno al 50 % delle sue vendite previste e a tener scorte degli articoli che figurano nei cataloghi (articolo 8, settimo e ottavo comma). L'affiliato può rifornirsi di prodotti Pronuptia presso qualsiasi altro affiliato all'interno della rete (articolo 8, nono comma);
- l'affiliato è libero di fissare i propri prezzi di vendita. I prezzi menzionati dall'affiliante nei documenti interni sono semplicemente indicativi. L'affiliante raccomanda all'affiliato di non superare i prezzi che egli indica nelle sue azioni promozionali (articolo 9);
- il contratto non può essere ceduto di fatto o di diritto senza il consenso scritto dell'affiliante. In

caso di vendita, di concessione in gestione, di decesso o di incapacità dell'affiliato o per qualsiasi altro motivo che impedisca a quest'ultimo il normale svolgimento delle sue attività, l'affiliante si riserva il diritto di recedere dal contratto (articolo 10). Il recesso è ammesso anche in caso di deposito di bilancio, di liquidazione dei beni, di cessione dell'attività commerciale, di violazione degli obblighi da parte dell'uno o dell'altro contraente (articolo 13);

- il contratto è stipulato per una durata di 5 anni, è rinnovabile per tacita riconduzione, per periodi annuali, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno (articolo 11);
- l'affiliato si impegna per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la fine di quest'ultimo, a non interessarsi direttamente o indirettamente a attività analoghe, nella stessa zona geografica o in qualsiasi altra zona in concorrenza con un altro punto di vendita Pronuptia. L'affiliato sarà, tuttavia, autorizzato a continuare l'esercizio della sua attività nel territorio attribuitogli, dopo la fine del contratto:
  - i) se ha svolto l'attività di affiliato per più di 10 anni,
  - ii) se ha rispettato gli obblighi contrattuali,
  - iii) se non fa beneficiare una rete concorrente del know-how e della esperienza acquisiti (articolo 12).

(12) Su richiesta della Commissione, Pronuptia ha modificato il contratto tipo notificato in modo da renderlo conforme alla sua applicazione pratica, precisandovi in particolare che l'affiliato:

- a) è libero di acquistare in prodotti Pronuptia da altri affiliati;
- b) può acquistare gli articoli non legati all'oggetto essenziale del contratto presso fornitori di sua scelta, fatto salvo un controllo qualitativo a posteriori da parte dell'affiliante;
- c) è libero di fissare i propri prezzi di vendita: quelli menzionati dall'affiliante sono semplicemente prezzi indicativi o prezzi che l'affiliante raccomanda all'affiliato di non superare in occasione delle sue azioni promozionali. Pronuptia ha pure eliminato la clausola che imponeva all'affiliato di non nuocere, nello stabilire i propri prezzi, all'immagine di marca dell'affiliante.

<sup>(1)</sup> Il canone forfettario iniziale dipende dalla popolazione della zona oggetto del contratto di affiliazione ed è compreso tra 15 e 20 centesimi di franco per abitante. In media una zona comprende  $\pm$  300 000 abitanti. L'importo del canone oscilla quindi tra 45 000 e 60 000 FF.

#### D. Controversia tra l'affiliante e l'affiliato tedesco

(13) In seguito ad una controversia sorta nel 1981 tra la società tedesca Pronuptia GmbH (filiale di Pronuptia) ed uno dei suoi affiliati, e che aveva per oggetto un contratto di affiliazione commerciale, sostanzialmente indentico al contratto tipo che è oggetto della presente procedura, il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di statuire in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- se l'articolo 85, paragrafo 1 è applicabile ai contratti di affiliazione commerciale come quelli in questione e, in caso affermativo,
- se il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione<sup>(1)</sup> è applicabile a tali contratti e, in questo caso,
- se determinate clausole contenute nei contratti beneficiano dell'esenzione concessa dal regolamento n. 67/67/CEE.

La Corte si è pronunciata con sentenza del 28 gennaio 1986.

(14) Nella suddetta sentenza la Corte definisce il contratto di affiliazione commerciale oggetto della presente procedura come un sistema nel quale « un'impresa stabilitasi su un mercato come distributore e che ha quindi potuto mettere a punto un complesso di metodi commerciali, accorda, contro pagamento a commercianti indipendenti, la possibilità di stabilirsi su altri mercati utilizzando la sua insegna e i metodi commerciali che hanno contribuito al suo successo. Piuttosto che di un sistema di distribuzione si tratta di un modo di sfruttare finanziariamente, senza impegnare i capitali propri, un complesso di conoscenze » (punto 15 della motivazione).

(15) A parere della Corte, l'utilizzazione della stessa insegna, l'applicazione di metodi commerciali uniformi e il pagamento di canoni per i vantaggi concessi costituiscono gli elementi che distinguono i contratti di affiliazione commerciale da quelli di distribuzione esclusiva e da quelli sui quali si basano i sistemi di distribuzione selettiva (punto 15).

(16) La Corte ammette che un sistema di affiliazione commerciale, per poter funzionare, deve soddisfare due condizioni, ossia l'affiliante:

- a) « deve poter trasmettere agli affiliati il suo know-how e fornirgli l'assistenza necessaria perché siano in grado di applicare i suoi metodi » senza

correre il rischio che ciò vada a vantaggio dei concorrenti (punto 16);

- b) « deve poter adottare i provvedimenti necessari a mantenere l'identità ed il buon nome della rete simbolizzata dall'insegna » (punto 17).

(17) Dopo aver affermato che un sistema di affiliazione commerciale non pregiudica di per se la concorrenza (punto 15), la Corte ha statuito che « la compatibilità dei contratti di affiliazione commerciale con l'articolo 85, paragrafo 1, dipende dalle clausole in essi contenute e dal contesto economico nel quale essi si collocano ».

(18) La Corte ha statuito inoltre che non costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, « le clausole indispensabili ad impedire che il know-how trasmesso e l'assistenza prestata dall'affiliante vadano a vantaggio dei concorrenti » e la clausole « che organizzano il controllo indispensabile al mantenimento dell'identità e del buon nome della rete simbolizzata dall'insegna ».

(19) Per contro, la Corte ha stabilito che « le clausole che determinano la ripartizione di mercati tra affiliante e affiliati o tra affiliati costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1... (e) possono pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ».

(20) Il presente caso verrà valutato alla luce dell'orientamento e dei principi stabiliti nella sentenza della Corte.

(21) In seguito alla pubblicazione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, dei terzi hanno presentato le loro osservazioni alla Commissione.

Tali osservazioni mettono particolarmente in evidenza l'interesse di questi terzi a che la Commissione esamini con cura e prudenza del tutto particolari, nel suo contesto giuridico e fattuale, il contratto tipo in questione prima di adottare, nei suoi riguardi, una decisione favorevole. Inoltre delle riserve sono state fatte nei confronti di alcune clausole contrattuali, in particolare quelle che riguardano il sistema di prezzi indicativi e il divieto di concorrenza e quelli che si traducono in una ripartizione dei mercati. È opportuno precisare, a tale proposito, che queste disposizioni sono state esaminate e valutate sulla base dei principi e dell'orientamento stabiliti nella citata sentenza della Corte « Pronuptia » e tenendo accuratamente conto del contesto fattuale del caso di specie.

<sup>(1)</sup> GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### A. Articolo 85, paragrafo 1

(22) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il giorno della concorrenza all'interno del mercato comune.

(23) L'accordo, tipo di affiliazione commerciale in questione, che Pronuptia intende far firmare a tutti i suoi affiliati, è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85.

#### a) Clausole non vietate dall'articolo 85, paragrafo 1

(24) Va innanzitutto chiarito che l'obbligo dell'affiliante di assistere l'affiliato, in particolare per quanto riguarda la ricerca, la localizzazione, la sistemazione del punto di vendita, la pubblicità, la formazione del personale, i prodotti, le novità ecc. (articolo 3 del contratto) non ricade sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché costituisce una delle prestazioni principali dell'affiliante nei confronti dell'affiliato.

(25) D'altra parte, secondo quanto ha precisato la Corte stessa (vedi punto 18) fornendo opportuni esempi, non costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1:

i) le clausole indispensabili ad impedire che il know-how e l'assistenza forniti dall'affiliante vadano a vantaggio dei concorrenti, quali in particolare:

- il divieto imposto all'affiliato di interessarsi direttamente o indirettamente ad attività analoghe nella stessa zona geografica o in qualsiasi altra zona in concorrenza con un altro punto di vendita Pronuptia per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la fine di quest'ultimo (articolo 12). Il divieto di concorrenza durante la durata del contratto è indispensabile per proteggere il savoir faire e l'assistenza forniti. Questi, infatti, si prestano per la loro stessa natura ad essere utilizzati a favore di altri prodotti, facendone in tale modo profittare, magari indirettamente, i concorrenti; altri mezzi per prevenire un tale rischio potrebbero non rivelarsi del pari efficaci.

Nella fattispecie, la durata di un anno del divieto di concorrenza dopo la fine di un contratto può considerarsi un periodo di tempo ragionevole nel senso menzionato dalla Corte (punto 16 della sentenza) ed altresì ragionevole in quanto consente a Pronuptia di aprire eventualmente un nuovo punto di vendita nella zona geografica del precedente affiliato, nella quale, avendo accordato a quest'ultimo l'esclusiva, essa non poteva operare durante la durata del contratto. Occorre inoltre sottolineare che il suddetto divieto di concorrenza post-contrattuale non è assoluto, dal momento che non vale per gli affiliati che soddisfano determinate condizioni (articolo 12, secondo comma). Nella fattispecie, quindi, tale divieto non potrebbe essere considerato atto a restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Questa valutazione non pregiudica le garanzie fornite agli affiliati dal diritto nazionale al momento della fine del contratto;

— il divieto imposto all'affiliato di vendere o concedere in gestione la sua attività sotto pena di risoluzione del contratto da parte dell'affiliante (articolo 10);

ii) le clausole che organizzano il controllo indispensabile al mantenimento dell'identità e del buon nome della rete simboleggiata dall'insegna, in particolare:

— l'obbligo dell'affiliato di impiegare i metodi commerciali indicati da Pronuptia, nonché il know-how e l'esperienza di quest'ultimo (articolo 4, primo trattino);

— l'obbligo dell'affiliato di svolgere la sua attività in un locale sistemato e decorato in base alle istruzioni dell'affiliante (articolo 4, secondo trattino);

— l'obbligo dell'affiliato di ottenere il consenso dell'affiliante per la sua pubblicità locale (articolo 4, terzo trattino). Va precisato che il controllo di quest'ultimo concerne solo la natura della pubblicità ed ha per scopo di controllarne la conformità all'immagine di marca della rete di distribuzione Pronuptia;

— l'obbligo per l'affiliato, tenuto conto della natura e della qualità dei prodotti in questione (articoli di moda) e al fine di preservare l'omogeneità dell'immagine di marca, di ordinare gli articoli che costituiscono l'oggetto essenziale del contratto di affiliazione unicamente presso l'affiliante ed i fornitori da esso indicati (articolo 8, primo comma).

Va precisato che l'affiliato può rifornirsi degli articoli in questione presso qualsiasi affiliato della rete Pronuptia (articolo 8, nono comma);

- il controllo qualitativo a posteriori che l'affiliante si riserva di effettuare sui prodotti non legati all'oggetto essenziale del contratto, che l'affiliato può ordinare ai fornitori di sua scelta, e il diritto di vietarne la commercializzazione qualora siano lesivi dell'immagine di marca di Pronuptia (articolo 8, quarto e quinto comma);
- il divieto imposto all'affiliato di cedere il contratto senza il previo accordo scritto dell'affiliante (articolo 10).

(26) Il contratto tipo in oggetto comprende altre clausole che, per il loro oggetto, la loro natura o il loro effetto non ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Si tratta:

- del divieto per l'affiliato di utilizzare il marchio e l'insegna disgiuntamente dalla propria ragione sociale seguita dalla menzione « affiliato di Pronuptia de Paris » (articolo 2). Questa clausola costituisce infatti solo un'esplicitazione dell'identità tipica del contratto di affiliazione;
- dell'obbligo per l'affiliato di versare all'affiliante un canone iniziale forfettario nonché un canone pari al 4-5 % del fatturato totale delle vendite ai consumatori diretti realizzate a partire dal locale dell'affiliato (articolo 5), poiché tale obbligo costituisce la contropartita dei diritti e servizi ottenuti dall'affiliato. È del resto opportuno precisare che l'affiliato non è tenuto a versare il suddetto canone per gli articoli venduti agli altri affiliati della rete Pronuptia;
- dell'obbligo per l'affiliato di contribuire nella stessa misura del canone, alla pubblicità e alla promozione del marchio Pronuptia (articolo 6). Tale obbligo, infatti, pur limitando la libertà economica dell'affiliato per quanto riguarda l'importo da dedicare alla pubblicità, il modo di realizzarla o addirittura la sua opportunità, non sembra nella fattispecie atto a pregiudicare sensibilmente la concorrenza nel mercato rilevante;
- della clausola sui prezzi indicativi menzionati dall'affiliante e della clausola che raccomanda all'affiliato di non superare i prezzi indicati dall'affiliante nelle sue azioni promozionali (articolo 9).

Per quanto riguarda i prezzi indicativi, va sottolineato che la Commissione non ha constatato l'esistenza di una pratica concordata tra affiliante e affi-

liati o tra questi ultimi per l'effettiva applicazione dei suddetti prezzi. In tale situazione, la semplice comunicazione di prezzi indicativi da parte dell'affiliante non può considerarsi come una restrizione della concorrenza, come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza menzionata in precedenza [lettera e) del dispositivo].

La risultanza e le conclusioni sopra esposte a proposito dei prezzi indicativi valgono anche, mutatis mutandis, per i prezzi che l'affiliante menziona in occasione delle sue azioni promozionali e che raccomanda all'affiliato di non superare, poiché il raccomandare determinati prezzi non equivale di per sé a limitare la libertà dell'affiliato di stabilire i propri prezzi. La Commissione si riserva il diritto d'intervenire qualora l'affiliante portasse pregiudizio alla libertà degli affiliati di fissare i propri prezzi di vendita.

(27) Come riconosciuto dalla Corte di giustizia (vedi punto 15), i contratti di affiliazione commerciale si distinguono, per la loro natura e per il contenuto sinallagmatico delle prestazioni, sia dai contratti di distribuzione esclusiva, sia da quelli che istituiscono un sistema di distribuzione selettiva.

In base a questo orientamento, gli obblighi imposti agli affiliati:

- di pagare un canone annuo minimo (articolo 7);
- di fare ordinazioni previsionali corrispondenti almeno al 50 % delle proprie vendite stimate sulla base delle vendite effettuate l'anno precedente (articolo 8, settimo comma);
- di tenere scorte di articoli (articolo 8, ottavo comma);

non costituiscono nella fattispecie restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

In un sistema di distribuzione selettiva, tali obblighi potrebbero considerarsi suscettibili a falsare il gioco della concorrenza allorché escludono dalla rete distributiva imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti qualitativi di ammissione, non sono disposte ad accettare siffatti obblighi e allorché questi hanno per effetto di costringere il distributore a favorire la promozione di certi prodotti a detrimento di altri. Ben diversa è, invece, la situazione nel sistema di affiliazione commerciale praticato, nella fattispecie, da Pronuptia. Un tale sistema, infatti, è soprattutto caratterizzato dalla concessione fatta dall'affiliante all'affiliato del diritto esclusivo di utilizzare, in una zona geograficamente determinata, i suoi segni distintivi ed il suo know-how commerciale, nonché dalla libertà dell'affiliante di scegliere i propri affiliati. L'esclusione nel territorio riservato all'affiliato di

qualsiasi altra impresa diversa dall'affiliato stesso è quindi una conseguenza inerente al sistema stesso di affiliazione in causa. Si può, del pari, considerare come una conseguenza inerente a detto sistema il fatto che l'affiliato, a motivo dell'unicità esclusiva di marca e d'insegna che caratterizza il suo punto di vendita e del divieto di concorrenza che gli è imposto, concentri i suoi sforzi promozionali sui prodotti oggetto dell'affiliazione.

In questa situazione, gli obblighi in questione non possono di per sé incidere sulla situazione effettiva della concorrenza nel mercato rilevante.

b) *Clausole vietate dall'articolo 85, paragrafo 1*

(28) Come affermato ed esemplificato dalla Corte (punti 23 e 24 della motivazione e dispositivo), « le clausole che determinano una ripartizione dei mercati tra affilianti e affiliati o tra affiliati costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ». Questo vale per:

- la clausola in base alla quale l'affiliante concede all'affiliato, per una zona geograficamente determinata, l'uso esclusivo dei propri segni distintivi (articolo 1, primo comma);
- l'obbligo, per l'affiliato, di svolgere la sua attività unicamente nel locale scelto a tal fine (articolo 4, secondo trattino).

Il combinato disposto delle suddette clausole fa sì che ogni affiliato sia protetto contro la concorrenza degli altri affiliati.

D'altro canto, il fatto che il contratto precisi (articolo 1, quinto comma) che a determinate condizioni l'affiliante può effettuare vendite per corrispondenza nella zona dell'affiliato, purché accrediti a quest'ultimo il 10 % del fatturato, implica che, a prescindere dalla suddetta ipotesi, l'affiliante non può operare nella zona riservata ai propri affiliati.

(29) La Corte ha del resto statuito che « i contratti di affiliazione commerciale contenenti clausole che determinano una ripartizione dei mercati tra affiliante e affiliato o tra affiliati possono senz'altro pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, anche se vengono conclusi tra imprese stabilite nello stesso Stato membro, nella misura in cui impediscono agli affiliati di stabilirsi in un altro Stato membro » (punto 26 della motivazione). Questo è tanto più vero nella fattispecie, in quanto Pronuptia detiene una quota non trascurabile del mercato francese dei prodotti rilevanti e la sua rete copre numerosi Stati membri (vedi punti 4 e 6).

(30) Ne consegue che le clausole sopra menzionate (vedi punto 28) costituiscono restrizioni della concorrenza vietate dall'articolo 85, paragrafo 1, che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

**B. Articolo 85, paragrafo 3**

(31) A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(32) La Corte ha statuito che il regolamento 67/67/CEE non è applicabile ai contratti di affiliazione commerciale del tipo oggetto del presente caso. Dopo aver constatato che tali contratti sono caratterizzati dalla presenza di elementi che li differenziano dai contratti di distribuzione esclusiva (vedi punto 15), la Corte sottolinea in particolare che l'articolo 2 del suddetto regolamento menziona espressamente solo questi ultimi contratti, e che inoltre in tale articolo non figurano, tra le clausole che possono essere imposte al concessionario esclusivo, né l'obbligo di pagare canoni, né gli obblighi indispensabili a mantenere l'identità ed il buon nome della rete, e neppure gli obblighi assunti dall'affiliante relativamente al know-how e all'assistenza da presentare all'affiliato. Il contratto tipo in questione, per la sua natura e il suo contenuto, non può quindi beneficiare dell'esenzione stabilita dal regolamento n. 67/67/CEE.

(33) Il regolamento n. 67/67/CEE non è più in vigore dal 1° luglio 1983, data alla quale è entrato in vigore il nuovo regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione<sup>(1)</sup> di esenzione per categorie di accordi di distribuzione esclusiva. Il contenuto di quest'ultimo permette di affermare che gli argomenti sopra addotti dalla Corte valgono altresì per dimostrare, all'occorrenza, l'inapplicabilità del regolamento (CEE) n. 1983/83 a contratti del tipo di

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

quelli in questione. Infatti il nuovo regolamento, come già il regolamento n. 67/67/CEE, disciplina unicamente i contratti di distribuzione esclusiva e non menziona alcuna delle clausole sopra riportate, che caratterizzano i contratti di affiliazione commerciale.

Conviene, quindi, esaminare se il contratto tipo in oggetto possa beneficiare di una esenzione individuale in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

- (34) Il contratto tipo di affiliazione commerciale sul quale si basa la rete di distribuzione Pronuptia contribuisce, mediante l'interazione delle sue disposizioni, al miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti interessati.

Esso consente infatti:

- all'affiliante di ampliare la propria rete di commercializzazione senza dover effettuare investimenti che, in considerazione delle sue dimensioni economiche piuttosto modeste, non sarebbe forse in grado di effettuare o di effettuare con la medesima rapidità ai fini della creazione di nuovi punti di vendita. Spetta ai candidati affiliati assumersi l'onere degli investimenti necessari alla creazione di nuovi punti di vendita, ricevendo in contropartita non solo il diritto di utilizzare e beneficiare della notorietà dei segni distintivi dell'affiliante, ma anche della sua esperienza, del suo know-how commerciale, delle sue tecniche di vendita, fattori grazie ai quali gli affiliati possono ampliare la clientela a costi e rischi minori.

La complementarità di interessi dell'affiliante e dell'affiliato si concretizza, nella fattispecie, nel contratto in questione, la cui stipulazione permette di aprire il mercato a nuovi concorrenti e di intensificare quindi la concorrenza tra marchi, rafforzando al contempo la concorrenza nei confronti delle imprese che effettuano la loro distribuzione mediante succursali;

- all'affiliante, di mettere a disposizione dei consumatori una rete di distribuzione dai metodi commerciali e dalla gamma di prodotti uniformi;
- all'affiliante, in considerazione dei suoi rapporti stretti e diretti con gli affiliati, di venire informato rapidamente da questi ultimi delle modifiche delle abitudini e dei gusti dei consumatori e di poter quindi tenerne conto nel pianificare la sua produzione;

- all'affiliato che, grazie all'interazione delle clausole menzionate al punto 28, gode dell'esclusività nel territorio oggetto del contratto, di concentrare su quest'ultimo la sua attività commerciale, svolgendovi una politica più attiva nei confronti dei consumatori potenziali, senza peraltro impedire che questi ultimi possano acquistare i prodotti in questione al di fuori di detto territorio e che gli affiliati possano acquistare e vendere liberamente tra loro tali prodotti;

- all'affiliato, grazie alla suddetta esclusività territoriale e alla sua vicinanza al mercato reale, di formulare stime di vendita che consentono all'affiliante di adeguare in conseguenza i propri programmi di produzione, migliorando pertanto la fornitura dei prodotti.

- (35) Il contratto tipo Pronuptia riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che deriva dai suddetti miglioramenti della produzione e della distribuzione. Inoltre i consumatori sono in grado di rendersi conto che trattano con commercianti indipendenti (vedi punto 11, terzo trattino) la cui responsabilità individuale può essere messa in causa.

Si può in effetti ammettere che i consumatori beneficiano dei vantaggi di una rete di distribuzione che garantisce loro la qualità uniforme dei prodotti e la disponibilità di una gamma completa di articoli e accessori collegati all'oggetto del contratto. I consumatori beneficerebbero altresì dell'interesse che ha l'affiliato, in quanto commerciante indipendente personalmente e direttamente interessato al funzionamento ottimale della sua attività della quale si assume integralmente i rischi finanziari, a curare, ad assistere e a seguire con diligenza la clientela. Inoltre, i consumatori profitano direttamente dei vantaggi derivanti dall'approvvigionamento senza interruzioni di prodotti adeguati al gusto e alla moda espressi dal mercato. Si può infine ammettere che la pressione concorrenziale esistente nel settore (vedi punto 9) e il fatto che i consumatori possano acquistare i prodotti in un punto qualsiasi della rete faranno sì che gli affiliati trasferiscano sui consumatori una quota ragionevole degli utili derivanti dalla razionalizzazione della produzione e della distribuzione.

- (36) Il contratto tipo Pronuptia non contiene d'altra parte restrizioni non indispensabili al conseguimento dei suddetti miglioramenti. Infatti, le clausole restrittive di cui al punto 28, che garantiscono all'affiliato l'esclusività territoriale possono essere considerate nella fattispecie come indispensabili,

poiché probabilmente nessun aspirante all'affiliazione sarebbe probabilmente stato disposto ad effettuare gli investimenti necessari ed a versare un canone forfettario iniziale non trascurabile per inserirsi in un tale sistema di affiliazione se non potesse contare su una certa protezione nel suo territorio contro la concorrenza degli altri affiliati e dell'affiliante stesso. È inoltre opportuno tener presente che gli affiliati sono liberi di acquistare e vendere tra loro i prodotti in questione.

- (37) Il contratto tipo di Pronuptia e il sistema organico che risulta dalla sua applicazione non sono tali da dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. Infatti, come constatato in precedenza (vedi punto 9), negli Stati membri operano numerosi fabbricanti, che normalmente non vendono i loro prodotti tramite il sistema di affiliazione commerciale, nonché altri operatori economici che possono far concorrenza ai prodotti Pronuptia.

Gli affiliati sono d'altronde in concorrenza reciproca, poiché possono effettuare vendite a qualsiasi consumatore che risieda all'interno o al di fuori del territorio oggetto del contratto, nonché a qualsiasi altro affiliato. Inoltre essi sono del tutto liberi di fissare i propri prezzi di vendita.

- (38) Nella fattispecie sono quindi soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

#### C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

- (39) A norma dell'articolo 6 del regolamento n. 17, quando la Commissione rilascia una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, essa indica la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto. Questa data non può essere anteriore a quella della notificazione.

- (40) A norma dell'articolo 8 del regolamento n. 17 la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, è rilasciata per un periodo determinato.

- (41) Il contratto tipo di affiliazione commerciale notificato, come esso viene applicato, soddisfa le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. La decisione di esenzione prenderà effetto a decorrere dalla data della notificazione, ossia dal 22 aprile 1983. L'esenzione viene accordata per otto anni, periodo che nella fattispecie sembra giustificato in considerazione della durata quinquennale del contratto tipo, combinata con la data di presa di effetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 22 aprile 1983 al 21 aprile 1991 al contratto tipo di affiliazione commerciale che Pronuptia intende far firmare ai suoi affiliati della Comunità.

#### *Articolo 2*

L'impresa SA Pronuptia de Paris, 8, place de l'Opéra, F-75009 - Paris, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.

*Per la Commissione*

Peter SUTHERLAND

*Membro della Commissione*

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO  
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

**1° gennaio — 31 dicembre 1984**

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB      10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo